

Prot. n. 2302/AIocHi/ADi



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.

IL VICEDIRETTORE

dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
d'intesa con

IL CAPO DELLA POLIZIA

direttore generale della Pubblica sicurezza

Visto l'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;

Visto l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 2 del citato articolo 22;

Visto l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal comma 4 del citato articolo 22;

Visto l'articolo 39, comma 6, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Vista la direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del 20 luglio 1998;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla citata direttiva;

Considerata l'esigenza di definire le regole tecniche di produzione degli esemplari di modelli di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al citato *articolo 110, comma 6, lettera a)*, del *T.U.L.P.S.* da sottoporre alla verifica di idoneità al gioco lecito, nonché le regole per la verifica stessa e le caratteristiche dei soggetti che possono effettuare la verifica tecnica;

Considerate le ragioni di ordine e sicurezza pubblica nonché le esigenze sia produttive che fiscali;

Visto l'*articolo 23-quater*, del *decreto legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito nella *legge 7 agosto 2012, n. 135* che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con l'Agenzia delle Dogane;

DECRETA

Articolo 1 – *Finalità e definizioni.*

1. Il presente decreto ha per oggetto la specificazione, per consentire la produzione o l'importazione degli apparecchi e congegni di cui *all'articolo 110, comma 6, lettera a)*, del *T.U.L.P.S.*, da sottoporre alla verifica tecnica di cui *all'articolo 38, comma 3*, della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e successive modificazioni ed integrazioni, di tutte le caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento degli stessi apparecchi e congegni, nonché l'implementazione del protocollo di comunicazione per l'accesso ai dati, anche ai fini del successivo collegamento in rete.
2. Il decreto definisce, inoltre, gli obiettivi, le metodologie e le specifiche per la verifica tecnica dei prototipi degli apparecchi e dei congegni ai fini della certificazione di conformità degli stessi al gioco lecito, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS).
3. Ai soli fini del presente decreto, s'intendono per:
 - a) **AAMS**, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, già Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - b) **produttore di apparecchi di gioco**, colui che, iscritto all'elenco di cui *all'articolo 1, comma 533* della *legge 266/2005* e successive modificazioni ed integrazioni costruisce un apparecchio di gioco nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio nazionale;
 - c) **importatore di apparecchi di gioco**, colui che, iscritto all'elenco di cui *all'articolo 1, comma 533* della *legge 266/2005* e successive modificazioni ed integrazioni, immette in libera pratica nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati od installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario;

- d) **produttore di schede di gioco**, colui che, iscritto all'elenco di cui all'*articolo 1, comma 533* della *legge 266/2005* e successive modificazioni ed integrazioni, realizza la scheda di gioco pronta per essere installata sull'apparecchio di gioco, con le modalità previste dal presente decreto;
- e) **apparecchio di gioco**, un apparecchio o congegno da intrattenimento di cui all'*articolo 110, comma 6, lettera a)*, del *T.U.L.P.S.*, completo di tutte le componenti necessarie al suo corretto funzionamento, ivi incluse le componenti non sensibili;
- f) **componenti sensibili**, le componenti che sono in grado di modificare, anche astrattamente, il funzionamento dell'apparecchio o le caratteristiche previste nel presente decreto;
- g) **componenti non sensibili**, i dispositivi che non rientrano tra le componenti sensibili;
- h) **partita**, l'insieme delle fasi che intercorrono tra il momento nel quale, tramite l'azione di avvio da parte del giocatore, il gioco ha inizio ed il momento nel quale il gioco termina con il pagamento di una vincita o senza di essa;
- i) **scheda di gioco**, l'insieme dei componenti hardware e software, comprese le memorie, l'alloggiamento per il dispositivo di controllo di AAMS e le interfacce di comunicazione, necessari al funzionamento del programma di gioco, del protocollo di comunicazione ed alla memorizzazione dei contatori; può essere costituita da un'unità fisica ovvero, in alternativa, da unità fisiche separate, purché fisicamente e strettamente connesse;
- j) **contatori**, le aree di memoria della scheda di gioco destinate a contenere quanto indicato nell'allegato A del presente decreto;
- k) **manomissione**, qualsiasi attività volta a modificare il funzionamento o le caratteristiche dell'apparecchio di gioco;
- l) **dispositivo di controllo di AAMS**, il componente, con caratteristiche fisiche conformi alla norma ISO/IEC 7810:2003, di dimensione nominale 85,60 mm x 53,98 mm, come specificato dalla stessa norma per i componenti di tipo ID-1, dotato di processore conforme allo standard ISO 7816, con scadenza parametrata, e comunque non superiore a 4 (quattro) anni, comunicata al produttore della scheda di gioco, consegnato da AAMS al produttore della scheda di gioco per l'installazione, esclusivamente a cura del produttore stesso, nell'apposito alloggiamento;
- m) **rete telematica di AAMS**, la rete proprietaria di AAMS costituita dall'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, prevista dall'*articolo 14-bis, comma 4*, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni.

Capo I

Regole tecniche di produzione

Articolo 2 – *Caratteristiche generali degli apparecchi.*

1. Ciascun apparecchio di gioco è univocamente individuato dai codici identificativi, rilasciati da AAMS, di cui all'**allegato A, paragrafo 1, lettera a**, che devono essere memorizzati in appositi contatori della scheda di gioco; tali codici devono essere visualizzati sul video o sul display dell'apparecchio di gioco, per almeno 10 (dieci) secondi ad ogni accensione dell'apparecchio di gioco stesso.
2. Ciascun apparecchio di gioco deve consentire il collegamento alla rete telematica di AAMS.
3. Gli apparecchi di gioco devono consentire a ciascun giocatore di definire un limite di importo da giocare ovvero un tempo massimo di utilizzo, da visualizzare, al completo esaurimento del limite di importo o di tempo prefissati dal giocatore, su video o display durante l'esecuzione di ciascuna partita.
4. Per ciascun apparecchio di gioco è predisposto e conservato un registro degli interventi di manutenzione, che riporta, per ognuno di essi, l'oggetto dell'intervento, la data di effettuazione ed i dati identificativi di colui che lo ha effettuato oltre agli identificativi dei sigilli antieffrazione apposti sui contenitori di cui all'**articolo 4, comma 6, lettera a** e **articolo 4, comma 7, lettera b**.
5. Esternamente a ciascun apparecchio di gioco sono esposti, in modo visibile ed in lingua italiana, le indicazioni del costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonché il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 ed il logo istituzionale di AAMS "Gioco legale e responsabile".
6. Per ogni modello di apparecchio di gioco, i produttori od importatori predispongono la scheda esplicativa, redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che elettronico (CD-ROM o DVD), i cui contenuti minimi sono indicati nell'**allegato A, paragrafo 2**, nonché un suo estratto da rendere pubblicamente disponibile.
7. Ogni apparecchio di gioco dovrà contenere al suo interno la scheda esplicativa di cui al precedente **comma 6**.
8. Ai fini delle verifiche di cui all'**articolo 5**, i produttori od importatori allegano a ciascuna scheda esplicativa di cui al precedente **comma 6**, il suo estratto e la documentazione tecnica redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che elettronico (CD-ROM o DVD), i cui contenuti minimi sono indicati nell'**allegato A, paragrafo 3**.

9. Gli apparecchi di gioco possono consentire il gioco in contemporanea tra più giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali può assumere una funzione di controllo; ciascuna postazione possiede i requisiti di cui al presente decreto.
10. Per gli apparecchi di gioco di cui al precedente **comma 9**, la scheda esplicativa ed il suo estratto di cui al precedente **comma 6** e la documentazione tecnica di cui al precedente **comma 8** sono prodotte in modo da evidenziare le caratteristiche di ciascuna postazione di gioco e di quella che assume le eventuali funzioni di controllo.

Articolo 3 – *Requisiti obbligatori degli apparecchi.*

1. Ciascun apparecchio di gioco deve disporre di una sola scheda di gioco univocamente individuata.
2. Il gioco deve prevedere, insieme con l'elemento aleatorio, anche elementi di abilità che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando le opzioni ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco; nel gioco, inoltre:
 - a) non può essere riprodotto il poker o le sue regole fondamentali;
 - b) non possono essere riprodotti testi o elementi grafici riconducibili ad altre tipologie di gioco autorizzate con specifiche convenzioni o che risultino lesivi di interessi tutelati.
3. Ciascun apparecchio di gioco deve disporre di un lettore automatico in grado di comprendere quantomeno i codici a barre realizzati con simbologia "Code 39".
4. Ciascun apparecchio di gioco deve permettere l'introduzione di monete metalliche in euro e deve prevedere un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 (uno) euro. L'apparecchio di gioco deve essere munito, inoltre, di meccanismi o dispositivi, i quali, in ogni caso:
 - a) accettano esclusivamente monete fino ad un valore massimo di 2 (due) euro;
 - b) restituiscono il resto, a richiesta del giocatore, nel caso di introduzione di importi superiori al costo della partita;
 - c) restituiscono le eventuali ulteriori monete introdotte nel corso di una partita e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo precedentemente immesso;
 - d) impediscono l'avvio delle partite e restituiscono le eventuali monete introdotte, qualora le monete contenute nelle periferiche di erogazione delle vincite non siano sufficienti ad erogare l'importo corrispondente alle eventuali vincite, ivi compresa quella massima, nonché ad erogare la restituzione del resto;
 - e) accettano monete e permettono l'avvio delle partite esclusivamente dopo aver accertato la maggiore età desumibile dall'apposito codice definito nell'**allegato A, paragrafo 5**, tramite

